



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**

**2 SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n.13049/08 R.G.

Avente ad oggetto: appello avverso provvedimento del Giudice di Pace in materia di sinistro stradale

**TRA**

..... & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Esedra, Ed. Edilforum Is.F10, Centro Direzionale, presso lo studio dell'Avv.Michele Liguori, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.Tiziana Conte

**APPELLANTE**

**CONTRO**

AXA Assicurazioni SpA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Di Benedetto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Andrea Vaccaro, 1

**APPELLATA**

**NONCHE'**

SRL EU.SA. Edilizia, in persona del legale rappresentante, con sede in Quarto, alla via Brindisi, 15

**APPELLATA CONTUMACE**

**NONCHE'**

Lucignano Vincenzo, domiciliato in Pozzuoli, alla via Coste S. Angelo, 20

**APPELLATO CONTUMACE**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

All'udienza del 24-11-2015 le parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

In primo luogo, va dichiarata la contumacia di Lucignano Vincenzo e della S.r.l. EU.SA. Edilizia, regolarmente citati e non costituiti.

L'appello proposto appare fondato e, pertanto, va accolto, sia pure con i limiti di cui si dirà.

Si rileva, preliminarmente, che l'appellata Axa Assicurazioni spa si è regolarmente costituita nel presente giudizio.

Ed invero, con provvedimento pronunciato all'udienza del 10-7-2008 il Giudice disponeva, ex art.182 cpc, che la compagnia assicuratrice regolarizzasse entro la successiva udienza la propria costituzione

mediante il deposito della procura legittimante il sottoscrittore del mandato alle liti, conferito al difensore nel procedimento di appello.

Alla successiva udienza del 18-9-2009 l'appellante disconosceva la procura esibita dall'Axa in copia non conforme all'originale: disconosceva le scritture e sottoscrizioni in fotocopie non conformi all'originale.

Ebbene, il suddetto disconoscimento, effettuato dal difensore dell'appellante all'udienza del 18-9-2009 (ossia nella prima udienza successiva alla produzione della documentazione), non può essere ritenuto valido ed efficace.

Appare opportuno rilevare che in tema di prova documentale, l'art. 2719 e.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche, ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotografica o fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità e termini fissati dagli art. 214 e 215 c.p.c. per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione, dovendo, pertanto, essere effettuato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (Cassazione civile, sez. II, 11/01/2006, n. 212).

Orbene, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cassazione civile, sez. II, 30/12/2009, n. 28096).

In altri termini, in tema di prova documentale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato (Cassazione civile, sez. trib., 19/08/2004, n. 16232; v. anche Tribunale Nola, sez. I, 02/11/2010-Redazione Giuffrè 2010, secondo cui "In tema di disconoscimento di un documento lo stesso deve essere specifico, analitico e motivato, e ciò non solo nel senso che la parte deve specificamente indicare i documenti oggetto di disconoscimento, ma anche le ragioni di siffatto disconoscimento, e cioè indicare al giudice gli elementi che consentono di contestare la conformità della copia prodotta all'originale, in possesso della parte esibente o di terzi").

Ebbene, nella fattispecie in esame il difensore dell'appellante all'udienza del 18-9-2009, disconosceva la procura esibita dall'Axa in copia non conforme all'originale; disconosceva le scritture e sottoscrizioni in fotocopie non conformi all'originale.

Il difensore dell'appellante ha operato un disconoscimento generico e non motivato, in quanto non ha indicato i profili che intendeva contestare con riferimento al documento impugnato, né le ragioni del disconoscimento stesso.

La contestazione, attesa la sua genericità, non impediva, quindi, l'utilizzazione della procura depositata dall'Axa in data 17-9-2009.

Quest'ultima deve, quindi, ritenersi regolarmente costituita.

Ciò premesso, si rileva che l'ordinanza impugnata con la quale il Giudice di Pace ha pronunciato sull'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dall'Axa Ass.ni spa, contiene una statuizione sulla competenza sì che, essendo equiparabile ad una sentenza, può esser impugnata con l'appello, atteso che a norma dell'art.46 cpc, le disposizioni degli artt.42 e 43 cpc non si applicano nei giudizi davanti ai giudici di pace e, pertanto, ove si tratti di pronuncia resa dal Giudice di pace, non è proponibile l'istanza di regolamento di competenza.



Ciò posto, si osserva che appare fondato il motivo di gravame concernente l'erronea declaratoria d'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Napoli adito.

L'appellante censura l'impugnato provvedimento, assumendo, innanzitutto, che l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'AXA sarebbe stata incompleta.

Ebbene, la censura appare meritevole di accoglimento, in quanto l'eccezione d'incompetenza formulata dall'Axa nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado è incompleta: la stessa non contesta l'incompetenza sotto il profilo dell'art.19, 1° comma, seconda parte (uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda) e sotto il profilo dell'art.20 (luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio) anche con riferimento all'Axa che è anch'essa debitrice.

Si rammenta che in tema di competenza territoriale derogabile per cause relative a diritti di obbligazione, incombe sul convenuto l'onere di formulare l'eventuale eccezione di incompetenza con esplicito riferimento a tutti i concorrenti criteri di collegamento rinvenibili negli art. 18, 19 e 20 del codice di rito, la cui scelta è rimessa, discrezionalmente, alla decisione dell'attore, salvo che quest'ultimo non abbia indicato uno specifico foro quale l'unico giustificativo della scelta del giudice adito (Cassazione civile, sez. II, 22/11/2000, n. 15101).

Pertanto, il convenuto deve eccepire nella comparsa di risposta a pena di decadenza l'incompetenza per territorio dell'adito giudice con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt.18, 19, 20 cpc, indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, a pena d'inefficacia dell'eccezione, quale sia il giudice ritenuto competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili d'incompetenza non proposti o supplire alla genericità o incompletezza dell'eccezione stessa, restando la competenza del giudice adito radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (Cass.248/1999; 10532/1997; 664/1996; 4499/1995).

Ritenuta, quindi, la competenza del primo giudice, spetta a questo Tribunale esaminare nel merito la controversia.

L'erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli art. 353 e 354 c.p.c., poiché il comma 3 del menzionato art. 353, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 1993, dall'art. 89 l. 26 novembre 1990 n. 353. Pertanto, quando il giudice d'appello ritenga errata la pronuncia di incompetenza emessa dal giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di cassazione deve rinviare la causa al giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo giudice (Cassazione civile, sez. III, 21/05/2010, n. 12455).

Quando, di fronte ad una declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace, in una causa esorbitante dai limiti della giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello, restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso come giudice di primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado. Qualora invece la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., e non esistendo una regola omologa a quella dettata per le sentenze del conciliatore dall'art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 89, comma 1, della legge n. 353 del 26 novembre 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria di competenza, deve decidere sul merito quale giudice d'appello, e non rimettere la causa dinanzi al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado (Cassazione civile, sez. VI, 02/07/2015, n. 13623).



Ciò posto, si osserva che l'originaria domanda risarcitoria di parte attrice appare fondata e, pertanto, va accolta, sia pure parzialmente.

Innanzitutto si rileva che la domanda va considerata proponibile, avendo l'istante assolto all'obbligo della preventiva messa in mora, imposto dall'art.22 legge n.990/1969, depositando la lettera raccomandata contenente la richiesta di risarcimento dei danni recapitata all'AXA in data 10-11-2005.

L'attrice ha, poi, provato la titolarità in capo ad essa dell'autocarro targato CN471PY, depositando il libretto di circolazione.

Dagli accertamenti effettuati sul luogo del sinistro dai Carabinieri di Giugliano in Campania risulta, inoltre, che proprietaria dell'autocarro IVECO 330, targato SA770032, all'epoca del sinistro de quo, era la convenuta EU.SA Edilizia srl; che conducente del veicolo al momento dell'incidente era Lucignano Vincenzo e che, infine, il veicolo era assicurato con l'AXA Ass.ni, la quale, peraltro, non ha contestato il dedotto rapporto assicurativo.

Osserva, poi, il Tribunale che, sulla base delle risultanze istruttorie e documentali acquisite al presente giudizio, devono ritenersi provate le circostanze di fatto allegate da parte attrice in citazione.

Si rileva, innanzitutto, che dalle dichiarazioni rese da Lucignano Vincenzo, conducente del veicolo IVECO 330 ai Carabinieri di Giugliano in Campania, intervenuti sul luogo del sinistro, si evince che il predetto percorreva l'asse mediano da Varcaturò in direzione Giugliano; giunto al km 4,300 per avaria del sistema frenante si bloccavano le ruote ed il mezzo si girava su se stesso.

Le deposizioni rese dai testi escussi (Guarino Riccardo e Fiorettoni Giacinto) appaiono, poi, univoche e concordanti. Da esse si ricava che mentre il veicolo Ducato era in fase di sorpasso di un grosso camion, quest'ultimo sbandava verso sinistra e tagliava la strada al Ducato, andandolo a tamponare nella parte anteriore destra.

Dalla deposizione resa dal teste Fiorettoni si ricava anche che il conducente del Ducato tentò di sterzare verso sinistra.

Dall'istruttoria testimoniale si evince, quindi, che la responsabilità del sinistro de quo sia da imputarsi in via esclusiva al conducente dell'autocarro IVECO e che nessuna colpa sia da addebitare al conducente dell'autocarro Ducato.

Dalle dichiarazioni rese dai testi si ricava, inoltre, che in conseguenza dell'incidente il veicolo attoreo rimase danneggiato.

Dal verbale redatto dai Carabinieri si desume che l'autocarro Ducato presentava, in conseguenza del sinistro *"forte ammacatura anteriore destra, interessa: paraurti, fano sx, parafrango, cofano motore, perdita liquido"*

Orbene, in considerazione della natura ed entità dei danni riportati dal veicolo attoreo, quali desumibili dal rapporto redatto dai Carabinieri di Giugliano in Campania e dai rilievi fotografici in atti, nonché sulla base delle nozioni di comune esperienza circa il costo della manodopera e i prezzi dei pezzi di ricambio, tenuto conto infine dell'anno di immatricolazione del mezzo (19-3-2004), appare eccessivo l'importo di euro 11.144,60, risultante dal preventivo depositato da parte attrice, mentre si reputa congruo liquidare il danno al veicolo attoreo nella misura di euro 8000,00 all'attualità, comprensiva di IVA e fermo tecnico.

Giova ricordare che "Qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell'operare la valutazione equitativa egli non è, poi, tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cassazione civile, sez. III, 18/04/2005, n. 8004).

È altrettanto noto che il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno (artt. 2056 e 1226 c.c.) anche quando, in relazione alle peculiarità del caso, la precisa determinazione di esso sia non



impossibile ma semplicemente difficoltosa e, nell'operare tale valutazione, è libero di scegliere i criteri più opportuni per il raggiungimento della coincidenza tra la somma liquidata e il pregiudizio subito, col solo limite, affinché tale scelta non si riveli arbitraria, che la motivazione permetta di ricostruire il processo logico e giuridico seguito; senza che occorra fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi di fatto esaminati e l'ammontare del danno liquidato, bastando che l'accertamento scaturisca da una considerazione globale della situazione processuale e che siano stati tenuti presenti tutti i dati acquisiti (cfr. Cass. 18 giugno 2002 n. 8827; Cass.n.20283/2004).

Alla detta somma vanno, poi, aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (26-9-2005) e quindi anno per anno e a partire dal 26-9-2005 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 8000,00, dal momento della presente decisione al saldo.

Non va, invece, riconosciuta all'istante la somma di euro 1691,85, quale risultante dalla parcella stragiudiziale redatta dall'Avv.Liguori, atteso che non vi è prova dell'avvenuto pagamento della detta somma da parte della società attrice.

Parimenti non vi è prova dell'esborso dell'importo di euro 186,00 di cui alla nota spese ed onorario redatta dal ct Carmine Strippoli.

Quanto alle spese processuali, relative al giudizio di primo grado, in considerazione della limitata attività processuale svolta e della parvità della questione trattata, si reputa equo compensare tra le parti le spese di lite.

Le spese del secondo grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario. Si fa rilevare che non viene riconosciuto l'importo di euro 90,72 indicato nella notula depositata da parte appellante quale "richiesta copia conforme sentenza I grado", in quanto il relativo esborso non è documentato.

Inoltre, si reputa congrua la liquidazione del compenso nella misura minima, atteso che le domande di parte attrice sono state accolte soltanto in parte e che l'importo liquidato, pari ad euro 8000,00, è vicino al minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5200,01 ad euro 26.000,00).  
P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- Dichiara la contumacia di Lucignano Vincenzo e della Srl EU.SA. Edilizia;
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza pronunciata dal Giudice di pace di Napoli in data 24-9-2007. Accoglie parzialmente l'originaria domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la SpA AXA Ass.ni, la Srl EU.SA. Edilizia e Lucignano Vincenzo, in solido, al risarcimento dei danni, in favore della . & C., liquidati in euro 8000,00 all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (26-9-2005) e quindi anno per anno e a partire dal 26-9-2005 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 8000,00, dal momento della presente decisione al saldo. Rigetta ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- condanna tutti gli appellati in solido al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente grado di appello, liquidate in euro 572,74 per esborsi ed euro 3548,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Napoli, li 14-3-2016

Il Giudice Unico  
Dott.ssa Luigia Stravino



Sentenza n. 3571/2016 pubbl. il 18/03/2016  
RG n. 13049/2008  
Repert. n. 4227/2016 del 18/03/2016

